

Legislazione UE Giurisprudenza Comunitaria e Internazionale



notiziario n. **1** gennaio 2011

SOMMARIO

Legislazione

Decisione della Commissione, del 12 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2007/134/CE

Giurisprudenza Comunitaria

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 gennaio 2011, procedimento C-463/09


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 gennaio 2011, procedimento C-489/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 gennaio 2011, procedimento C-168/09

Avvertenza:

Per la consultazione dell'intero testo dei documenti qui segnalati, è possibile interrogare i seguenti siti:

- per la legislazione: <http://www.europa.eu.int>
(nella sezione "Documenti" selezionare "Eur-Lex" e successivamente "Legislazione")
- per la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE: <http://www.curia.eu.int>
(selezionare i moduli di ricerca nelle pagine dedicate alla Giurisprudenza)
- per la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: <http://www.echr.coe.int>
- per le norme di attuazione nazionale: <http://www.gazzettaufficiale.it>

Il testo integrale delle sentenze qui pubblicate e contrassegnate con  può leggersi anche in www.cortedicassazione.it alla voce "Servizio novità"

Segnalazioni o suggerimenti possono essere inviati ai seguenti indirizzi :

FAX Ced 06 6883400
ced.cassazione@giustizia.it

Redazione:
Vincenzo Di Cerbo - coordinatore
Maria Antonietta Di Placido - raccolta materiali
Giovanni Nardelli - realizzazione grafica

Decisione della Commissione, del 12 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2007/134/CE che istituisce il Consiglio europeo della ricerca.

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 9 del 13 gennaio 2011, pag. 5.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
20 gennaio 2011

«Politica sociale – Direttiva 2001/23/CE – Trasferimento di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Nozione di “trasferimento” – Attività di pulizia – Attività realizzata direttamente da un comune mediante l’assunzione di nuovo personale»

Nel procedimento **C-463/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna), con decisione 20 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 25 novembre 2009, nella causa CLECE SA contro María Socorro Martín Valor, Ayuntamiento de Cobisa

LA CORTE
dichiara

L’art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica ad una situazione in cui un comune, che affidava la pulizia dei propri locali a un’impresa privata, decida di porre termine al contratto che lo vincolava a quest’ultima e di espletare esso stesso l’attività di pulizia di detti locali, assumendo a tal fine nuovo personale.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
27 gennaio 2011

«Sesta direttiva IVA – Artt. 11, parte C, n. 1, e 27, nn. 1 e 5 – Base imponibile – Misure di semplificazione – Tabacchi lavorati – Fascette fiscali – Prelievo unico dell’IVA alla fonte – Fornitore intermedio – Mancato pagamento totale o parziale del prezzo – Diniego di rimborso dell’IVA»

Nel procedimento **C-489/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hof van

beroop te Gent (Belgio) con decisione 17 novembre 2009, pervenuta in cancelleria il 30 novembre 2009, nella causa Vandoorne NV contro Belgische Staat

LA CORTE
dichiara

Gli artt. 11, parte C, n. 1, e 27, nn. 1 e 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 gennaio 2004, 2004/7/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, la quale, prevedendo, al fine di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e di lottare contro la frode o l’evasione fiscale connesse ai tabacchi lavorati, la riscossione di tale imposta mediante fascette fiscali in un’unica soluzione e alla fonte presso il fabbricante o l’importatore di tali prodotti, esclude il diritto, per i fornitori intermedi che intervengono successivamente nella catena delle ulteriori cessioni, di ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto in caso di mancato pagamento del prezzo dei suddetti prodotti da parte dell’acquirente.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
27 gennaio 2011

«Proprietà industriale e commerciale – Direttiva 98/71/CE – Protezione giuridica dei disegni e modelli – Art. 17 – Obbligo di cumulo della protezione dei disegni e modelli con quella del diritto d’autore – Normativa nazionale che esclude o rende inopponibile per un certo periodo la protezione attraverso il diritto d’autore dei disegni e modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente all’entrata in vigore di tale normativa – Principio della tutela del legittimo affidamento»

Nel procedimento **C-168/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Milano con ordinanza 12 marzo 2009, pervenuta in cancelleria il 12 maggio 2009, nella causa

Flos SpA contro Semeraro Casa e Famiglia SpA,
Assoluce – Associazione nazionale delle Imprese
degli Apparecchi di Illuminazione

LA CORTE
dichiara

1) *L'art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d'autore di tale Stato membro i disegni e modelli che siano stati registrati in uno*

Stato membro o con effetti in uno Stato membro e che siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di detta normativa, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione.

2) *L'art. 17 della direttiva 98/71 dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d'autore, vuoi per un periodo sostanziale di dieci anni, vuoi totalmente, i disegni e modelli che, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione, siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia fabbricato o commercializzato nel territorio nazionale prodotti realizzati secondo detti disegni e modelli, e ciò a prescindere dalla data di compimento di tali atti.*



Corte Suprema di Cassazione
Centro Elettronico di Documentazione
Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour
00193 - Roma